

Cuneo, 14 febbraio 2022
Protocollo n. 11921

Affidamento dei lavori di realizzazione del campo sportivo play ground nella frazione di “Bombonina” [CIG 9044760412 – CUP B21B21002090004] — Procedura aperta [articolo 60 del Codice]

La procedura di gara viene gestita utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. (in seguito Sintel e-Procurement) di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere all'indirizzo www.ariaspa.it

Disciplinare di gara

Scheda riepilogativa	
Amministrazione aggiudicatrice	Denominazione Ufficiale: Comune di Cuneo Indirizzo postale: via Roma n. 28 Città: Cuneo Codice Postale: 12100 Paese: Italia Punti di contatto: Settore Lavori pubblici All'attenzione di: <ul style="list-style-type: none">▪ Giovanni Rossaro tel. 0171444498 – email: giovanni.rossaro@comune.cuneo.it▪ Alberto Garcino tel. 0171444496 – email: alberto.garcino@comune.cuneo.it
Oggetto dell'appalto	Affidamento dei lavori di realizzazione del campo sportivo Play Ground nella frazione di Bombonina” [CIG 9044760412 – CUP B21B21002090004].
Approvazione progetto esecutivo	Determinazione dirigenziale numero 2074 del 13 dicembre 2021.
Provvedimento a contrarre	Determinazione dirigenziale numero 2074 del 13 dicembre 2021.
Importo complessivo dell'appalto	Importo complessivo dell'appalto: € 288.417,90 di cui € 6.749,36 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. Il costo della manodopera di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice è quantificato in € 73.347,45.

	I lavori in oggetto sono affidati in un unico lotto ¹ , in quanto la realizzazione dell'opera non può essere suddivisa funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non essendo sostenibile da un punto di vista economico-finanziario e tecnico-organizzativo.
Consegna dei lavori	Articolo 2.10 del capitolato speciale d'appalto.
Termine per l'ultimazione dei lavori	Articolo 2.10 del capitolato speciale d'appalto.
Modalità di finanziamento	Fondi comunali.
Luogo di esecuzione	Comune di Cuneo
Codice unico di progetto [CUP]	B21B21002090004
Codice Identificativo gara [CIG]	9044760412
Numero gara	8403250
CPV	45236210-5

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli articoli 52, 58 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*».

La Stazione Appaltante, "Comune di Cuneo", utilizza il Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.ariaspa.it.

Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per quanto attiene all'operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alle "Guide per l'utilizzo della piattaforma Sintel" liberamente consultabili e scaricabili nella sezione guide dedicata agli operatori economici <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/strumenti-di-supporto>.

È messo a disposizione, inoltre, un Help Desk di ARIA, raggiungibile al numero verde 800.116.738 per ottenere assistenza tecnica circa l'utilizzo di Sintel e-Procurement.

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel, così come disciplinato nei "Manuali", accedendo al portale dell'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti (ARIA) all'indirizzo internet www.ariaspa.it, nell'apposita sezione.

La Registrazione è del tutto gratuita e non comporta in capo all'operatore economico l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

Articolo 1	Normativa di riferimento
-------------------	---------------------------------

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 s.m.i. «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*» in seguito "DL Semplificazione";
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*», in seguito "Codice";
- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*», in seguito "Regolamento";

¹ Articolo 51 — comma 1, ultimo paragrafo — del Codice.

- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i. «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;
- «Regolamento per la disciplina dei contratti» del Comune di Cuneo.

Articolo 2	Lavorazioni di cui si compone l'intervento
-------------------	---

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria [Si/No]	Importo [€]	%	Indicazioni speciali ai fini della gara Prevalente o scorporabile
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3	II	Si	€ 288.417,90	100%	Prevalente
Totale				€ 288.417,90	100%	

Articolo 3	Validazione del progetto
-------------------	---------------------------------

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 26, comma 8, del Codice, il progetto è stato validato con atto sottoscritto dal responsabile del procedimento in data 17 novembre 2021.

Articolo 4	Soggetti ammessi alla gara
-------------------	-----------------------------------

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all'oggetto i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea come previsto dall'articolo 45, comma 1, del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del Codice.

È fatto divieto ai concorrenti² di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b) e c) — del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale³.

È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la

² Articolo 48, comma 7, del Codice.

³ Articolo 48 del Codice.

manca di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione⁴. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice.⁵

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice trovano applicazione laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara⁶.

In particolare, gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una Società di Attestazione [SOA] regolarmente autorizzata. L'attestazione deve documentare il possesso della qualificazione per la categoria e la classifica adeguata ai lavori di cui al presente appalto⁷;
2. requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice⁸.

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate⁹.

Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare¹⁰: i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione

⁴ Articolo 48, comma 9, del Codice.

⁵ Articolo 48, comma 19-bis del Codice.

⁶ Articolo 48, comma 19-ter del Codice.

⁷ Articolo 84 del Codice.

⁸ Articolo 83 del Codice.

⁹ Articolo 92, comma 2, del Regolamento.

¹⁰ Articolo 47 del Codice.

appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto¹¹.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente¹².

Le società tra concorrenti riuniti o consorziati e i consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguono i lavori con le modalità indicate rispettivamente agli articoli 93 e 94 del Regolamento come previsto dall'articolo 216, comma 14, del Codice.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice.

Articolo 5	Soggetti ammessi alla gara
-------------------	-----------------------------------

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare a questa procedura di gara, e in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi¹³, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'articolo 89 del Codice.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:¹⁴

¹¹ Articolo 47, comma 2, del Codice

¹² Articolo 47, comma 2-bis, del Codice

¹³ Articolo 89, comma 1, del Codice.

¹⁴ Articolo 89, comma 1, del Codice.

1. attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
2. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
3. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
4. il contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.¹⁵

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.¹⁶

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.¹⁷

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.¹⁸

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.¹⁹

La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.²⁰

Articolo 6	Criterio di aggiudicazione e inversione procedimentale
-------------------	---

¹⁵ Articolo 89, comma 3, del Codice.

¹⁶ Articolo 89, comma 5, del Codice.

¹⁷ Articolo 89, comma 6, del Codice.

¹⁸ Articolo 89, comma 7, del Codice.

¹⁹ Articolo 89, comma 8, del Codice.

²⁰ Articolo 89, comma 9, del Codice.

L'appalto in oggetto sarà aggiudicato con procedura aperta di cui all'articolo 60 del Codice e con il criterio del minor prezzo.

Si procederà ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del Codice all'applicazione dell'inversione procedimentale qualora il numero delle offerte presentate sia pari o superiore a 20 (venti). Le offerte economiche saranno pertanto esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali.

In attesa che la piattaforma Sintel e-Procurement consenta la gestione automatica della procedura di cui sopra, la stazione appaltante effettuerà l'inversione procedimentale seguendo modalità di gestione delle fasi di gara meramente funzionali allo scorrimento delle stesse. Nella prima seduta si procederà al controllo della firma digitale, ad avviare la fase di valutazione amministrativa e a chiudere la stessa fase.

La piattaforma Sintel e-Procurement, così facendo, ammetterà dal punto di vista operativo, tutti i concorrenti.

L'individuazione della soglia di anomalia delle offerte verrà effettuata nelle ipotesi e alle condizioni indicate al successivo articolo "Modalità di svolgimento della gara", ai sensi dell'articolo 97 — commi 2, 2-bis e 2-ter — del Codice, così come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione Generale per la regolazione e i contratti pubblici nella circolare del 24 ottobre 2019 avente per oggetto *«Modalità operative per l'applicazione del calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici."»*.

Individuata la soglia di anomalia, si procede alla verifica della documentazione amministrativa del primo operatore economico la cui offerta risulti inferiore alla predetta soglia, oltre che ai cinque operatori le cui offerte risultino rispettivamente superiori e inferiori alla soglia di anomalia determinata.

Questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.²¹

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Ciascun concorrente può presentare una sola offerta. L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine²².

Per le offerte ritenute anormalmente basse si procederà ai sensi dell'articolo 97 del Codice.

L'impresa che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a dimostrare l'idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., a pena di risoluzione dell'affidamento.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione. Nel caso di offerte uguali si procederà a norma dell'articolo 77 - comma 2 - del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i.

²¹ Articolo 95, comma 12, del Codice.

²² Articolo 32, comma 4, del Codice

Articolo 7	Subappalto e pagamento dei subappaltatori
-------------------	--

Il subappalto è ammesso alle condizioni indicate all'articolo 105 del Codice.

Le imprese subappaltatrici devono essere in possesso dei requisiti previsti all'articolo 80 del Codice e dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, per categoria e classifica del lavoro oggetto del subappalto. Qualora l'importo dei lavori in subappalto sia inferiore a € 150.000,00, il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 90 del Regolamento.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.²³

Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Articolo 8	Contenuto, termini e modalità per la presentazione delle offerte
-------------------	---

I documenti di gara indicati in questo disciplinare sono pubblicati sulla piattaforma Sintel e-Procurement, oltre che sul sito del Comune di Cuneo, ai sensi dell'articolo 29 del Codice.

L'offerta e la documentazione a essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il portale Sintel e-Procurement entro e non oltre **le ore 11:30 del 7 marzo 2022 pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.**

L'operatore economico registrato a Sintel e-Procurement accede all'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "*Invia offerta*".

Si precisa che l'offerta viene validamente inviata solo dopo il completamento di tutti i passaggi che formano il percorso guidato "*Invio dell'offerta ad una procedura*" e di procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo, evitando l'imminenza dello scadere del termine.

Ogni concorrente registrato a Sintel e-Procurement può accedere alla procedura di gara e predisporre due buste telematiche contenenti:

- la documentazione amministrativa;
- l'offerta economica.

Come precisato nel manuale di istruzione per l'utilizzo della piattaforma, nel caso sia necessario allegare più file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "*Invia offerta*", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato ".zip" o equivalente.

²³ Articolo 105, comma 7, del Codice.

L'offerta presentata deve contenere quanto segue:

➡ **Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa**

Nella busta virtuale — «**Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa**» — il concorrente deve inserire i seguenti documenti:

A. Domanda di partecipazione per ogni operatore economico concorrente, secondo il «Modello di domanda di partecipazione — Allegato A» predisposto dall'ufficio e pubblicato nella documentazione di gara.

B. Ricevuta del versamento dell'imposta di bollo - pari a € 16,00 per ogni domanda di partecipazione -, da effettuare mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:

Codice IBAN: IT 26 Y 03069 10213 1000 000 46038

Swift: BCITITMM

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Oggetto del bonifico: “**Bollo virtuale – Gara d'appalto CIG 9044760412**”

C. DGUE [Documento di Gara Unico Europeo], di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche allegato al presente disciplinare.

Il DGUE deve essere compilato dal concorrente esclusivamente in formato elettronico.

Nelle seguenti fattispecie, la compilazione del DGUE deve essere effettuata:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

D. Versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

E. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 5.463,66, salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria dell'ente "Banca Intesa Sanpaolo";
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui*

si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

F. Ricevuta PASSOE rilasciato dal servizio AVC Pass attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVC Pass [Deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012].

G. Atto d'impegno alla costituzione di raggruppamento temporaneo di operatori economici
Qualora l'offerta sia presentata da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti, la stessa deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

➡ **Busta n. 2 — Offerta economica**

Il concorrente deve inserire nella busta virtuale «Busta n. 2 — Offerta economica»:

1. **L'offerta economica**, redatta in lingua italiana, deve essere compilata utilizzando lo schema di «**Modello offerta economica**» predisposto dall'ufficio e allegato alla presente procedura contenente la descrizione dell'oggetto dell'appalto, nonché l'indicazione del ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza.

Si precisa che il ribasso percentuale unico offerto è elemento vincolante ai fini del contratto.

Si precisa che il ribasso percentuale offerto:

- a. deve essere indicato in cifre e in lettere; vale, in caso di discordanza, il ribasso indicato in lettere;
- b. dovrà tenere conto di tre cifre oltre la virgola, con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all'unità superiore per i numeri da 5 a 9;
- c. è l'elemento vincolante (espresso in lettere) ai fini del contratto.

Dichiarazione circa gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro²⁴ e i costi aziendali della manodopera²⁵, compilata utilizzando lo schema di «**Modello offerta economica**» predisposto dall'ufficio e allegato al presente disciplinare.

Il «**Modello offerta economica**» deve essere sottoscritto, con firma digitale dal legale rappresentante della società o consorzio o mandatario in caso di riunione di imprese; in caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora formalmente costituiti,

²⁴ Articolo 95, comma 10, del Codice.

²⁵ Articolo 95, comma 10, del Codice.

l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.²⁶

L'offerta non può presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte.

È nulla l'offerta priva di firma digitale.

2. **Copia della ricevuta del versamento dell'imposta di bollo** - pari a € 16,00 per ogni domanda di partecipazione – già inserita nella busta virtuale contenente la documentazione amministrativa trattandosi di procedura di gara con applicazione dell'inversione procedimentale.

Articolo 9	Esclusione dalla gara e soccorso istruttorio
-------------------	---

La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Si considerano elementi essenziali il contenuto e le modalità di presentazione delle offerte così come indicati nell'articolo "Contenuto, termini e modalità per la presentazione delle offerte" di questo disciplinare di gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio²⁷.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Articolo 10	Modalità di svolgimento della gara
--------------------	---

La prima seduta avrà luogo il giorno **8 marzo 2022**, alle ore **9:00** presso l'Ufficio Appalti del Comune di Cuneo — Palazzo Municipale — via Roma n. 28 [secondo piano].

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito web della stazione appaltante e sulla piattaforma Sintel e-Procurement.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito web della stazione appaltante e sulla piattaforma Sintel e-Procurement.

Il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;

²⁶ Articolo 48, comma 8, del Codice.

²⁷ Articolo 83, comma 9, del Codice.

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

La commissione di gara, costituita con le modalità indicate all'articolo 26 del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», si riunirà nelle date comunicate mediante pubblicazione sul sito web della stazione appaltante e sulla piattaforma Sintel e-Procurement

La commissione, preso atto degli operatori economici ammessi alla gara, provvede ad aprire le offerte economiche e a individuare la soglia di anomalia con le modalità indicate agli articoli 97 — commi 2, 2-bis, 2-ter — del Codice così come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione Generale per la regolazione e i contratti pubblici nella circolare del 24 ottobre 2019 avente per oggetto «*Modalità operative per l'applicazione del calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici."*».

A seguito di tale operazione,

- a) qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a cinque** la commissione procede all'esclusione automatica delle offerte anomale e formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della prima impresa che ha offerto un ribasso inferiore alla soglia di anomalia;
- b) qualora il numero delle offerte ammesse sia **inferiore a cinque**, la stazione appaltante procede alla verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta con le modalità di cui all'articolo 97, comma 6, del Codice. Verificandosi tale ipotesi, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta e dà comunicazione al responsabile del procedimento ai fini della verifica della congruità.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante sottoporre a verifica ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa²⁸.

Precisazioni a seguito della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante «Note esplicative relative all'applicazione del nuovo metodo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.L. 32/2019» del 5 luglio 2019:

- **in caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà preso in considerazione quello espresso in lettere;**
- **in caso di ribassi uguali si procederà all'aggiudicazione per sorteggio;**
- **si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida;**
- **ai fini dell'aggiudicazione il ribasso offerto e le medie calcolate saranno troncate alla terza cifra decimale, senza arrotondamento.**

Al termine, sarà comunicata mezzo pubblicazione sul sito web della stazione appaltante e sulla

²⁸ Articolo 97 — comma 6, ultimo periodo — del Codice.

piattaforma Sintel e-Procurement la data della seduta pubblica nella quale si procederà alla dichiarazione dell'esito della procedura di verifica di congruità delle offerte e all'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Il dirigente del settore competente, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, provvede, con proprio provvedimento, all'aggiudicazione definitiva.²⁹

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'articolo 32, comma 8, del Codice.³⁰

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.³¹

Articolo 11	Banca dati AVC Pass
--------------------	----------------------------

Al fine di consentire alla stazione appaltante di utilizzare la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, gli operatori economici dovranno effettuare la registrazione al servizio AVC Pass [Portale ANAC — Servizi ad accesso riservato, seguendo le istruzioni contenute] e, individuata la procedura di affidamento cui partecipare, otterranno dal sistema AVC Pass un "PASSOE" [il documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVC Pass], da inserire sul frontespizio del plico inviato e nella busta della documentazione amministrativa [le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito www.anticorruzione.it].

Articolo 12	Consultazione della documentazione, informazioni e chiarimenti
--------------------	---

Informazioni tecniche sul progetto possono essere richieste anche telefonicamente presso il Comune di Cuneo — Settore Lavori pubblici — via Roma n. 4 ai seguenti punti di contatto:

- Giovanni Rossaro tel. 0171444498 – email: giovanni.rossaro@comune.cuneo.it
- Alberto Garcino tel. 0171444496 – email: alberto.garcino@comune.cuneo.it.

La documentazione tecnica e gli elaborati progettuali sono disponibili al seguente link: <https://app.box.com/s/kevdegulv0wplvpg7hisdylcavzw2nrm>.

I soggetti che intendono concorrere all'appalto possono ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura formulando quesiti scritti da inoltrare alla stazione appaltante per il tramite della funzione "Comunicazione procedura" nell'interfaccia "Dettaglio" presente sulla Piattaforma Sintel e-Procurement entro i 7 (sette) giorni lavorativi che precedono il termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Il Comune di Cuneo pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet e attraverso la funzionalità "Comunicazioni Procedura" di Sintel e-Procurement.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

²⁹ Articolo 32 — comma 5 — del Codice

³⁰ Articolo 32 — comma 6 — del Codice

³¹ Articolo 32 — comma 7 — del Codice

L'ufficio Appalti [Tel.: 0171 444247 – e-mail: appalti@comune.cuneo.it] è in ogni caso disponibile a fornire informazioni di carattere generale relative alla procedura di gara.

Articolo 13	Garanzia definitiva
--------------------	----------------------------

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni indicate all'articolo 93 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.³²

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.³³

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.³⁴

Articolo 14	Spese di contratto, di registro e accessorie
--------------------	---

Le spese di contratto — che verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo³⁵ — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità³⁶.

Articolo 15	Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa
--------------------	---

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla

³² Articolo 103, comma 3, del Codice.

³³ Articolo 103, comma 1, del Codice.

³⁴ Articolo 103, comma 10, del Codice.

³⁵ Articolo 32, comma 14, del Codice.

³⁶ Articolo 105, comma 1, del Codice.

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 16	Rinvio
--------------------	---------------

Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara, le parti fanno riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice civile.

Articolo 17	Procedure di ricorso
--------------------	-----------------------------

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

Articolo 18	Foro competente
--------------------	------------------------

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.»

Articolo 19	Riservatezza dei dati
--------------------	------------------------------

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività.

Articolo 20	Codice di comportamento
--------------------	--------------------------------

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

Articolo 21	Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”
--------------------	---

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 22	Responsabile unico del procedimento
--------------------	--

Il responsabile unico del procedimento è il signor Martinetto Ing. Walter – Dirigente del settore Lavori Pubblici [telefono: 0171 444474 – e-mail: gestione.territorio@comune.cuneo.it].

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente